

CONDIZIONI

L'abbonamento e obbligo per un anno e costa 4 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio non si vendono numeri separati

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle tornate

N XXVIII

17 Luglio 1886

Tornata ordinaria

Presenti i Signori Comm G D'Ali, *Presidente* — Uff Francesco Incagnone, *Vice-Presidente* — G Salvo, *Tesoriere* — Comm S Martorana, Dott Cesare Saporo, M Cernigharo, Cav S Giacomazzi *Consiglieri* — Avv Mondini, *Segretario*

1 Si provvede sulle pratiche d'ordine interno, di contabilità e di riscossioni camerali, partecipate dalla Presidenza.

2 Si partecipa che il Ministero delle Finanze nello abolire l'antico provvedimento merce il quale il carico del sale marino si considerava corrispondente al tonnello di stazza dei bastimenti, e pur volendo evitare al commercio il gravissimo e costosissimo inconveniente della pesatura del carico, si è determinato accordare che la valutazione dell'effettiva quantità del sale imbarcato sia raggugliata al tonnello di stazza del bastimento, aumentato del 50 per cento. E la Camera, inteso il parere degli interessati, e considerando che l'aumento proposto è troppo esorbitante, delibera far voto perchè esso aumento sia limitato al 30 per cento

3 Si delibera un voto di felicitazioni alla Camera di Commercio Italiana teste istituitasi in Parigi, insieme alle più ample proteste di cooperazione e di assistenza

4 Si offre un contributo di L. 100 in favore dei danneggiati dall'Etna

5 Si aderisce in massima alla proposta di riunione di delegati delle Camere Siciliane in Palermo, in occasione della prossima rinnovazione dei trattati di commercio, quale proposta corrisponde perfettamente a quella già iniziata dal-

la Camera di Trapani (V N 2 del giornale)

6 Si aderisce all'abbonamento telefonico, proposto dall'impresa di elettricità Trapani-Marsala

7 Si provvede ad autorizzare le spese per talune riparazioni occorrenti nel locale camerale, proposte dalla Commissione di Sorveglianza.

8 Si prende atto del rapporto del Cav Sig Giacomazzi in ordine al buono indirizzo delle Scuole d'Arti e Mestieri in Trapani, ai risultati ottenuti, al miglioramento che si spera attuare per mezzo del nuovo regolamento

Si riconferma il detto Sig Giacomazzi nell'ufficio di componente la Commissione di vigilanza delle dette Scuole

9 Si rivede e si approva il Bilancio Consuntivo camerale per l'esercizio 1885, esibito dalla Commissione di Contabilità

10 Su proposta e rapporto del Vice-Presidente Uff F Incagnone, e dopo larga discussione, la Camera delibera accordare alla Provincia di Trapani un annuo sussidio di L. 3mila per agevolare la trasformazione dell'Istituto Tecnico Provinciale in Governativo, con l'obbligo che vi si istituisca una cattedra di mercologia. Si delibera altresì accordare un sussidio annuo di L. 1000 alla R Scuola Nautica di Trapani, purché sia messa in condizione di potere rilasciare patenti di lungo corso, e vi si istituisca la Sezione Macchinisti Navali

Il Segretario
Avv MONDINI

Dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

(CIRCOLARI)

MOSTRA CAMPIONARIA
PRESSO LE CAMERE ITALIANE ALL'ESTERO

Roma, 31 Luglio 1886

Fin da quando si costituirono le prime rappresentanze commerciali italiane

all'estero fu riconosciuta la utilità di stabilire presso di esse Mostre campionarie dei prodotti nazionali, nel fine di farli meglio conoscere ed apprezzare, e promuovere nuove correnti di scambi fra l'Italia e le regioni dove più numerose e più fiorenti sono le nostre colonie. Più volte io ho avuto occasione di manifestare tali intendimenti alle Camere di commercio del Regno, con l'invito di eccitare gl'industriali nazionali a spedire campioni dei loro prodotti alle nostre rappresentanze commerciali all'estero, ma i risultati ottenuti non furono sufficienti, pochissimi essendo finora coloro che seguirono i suggerimenti del Governo.

La Camera di commercio italiana di Buenos-Ayres, nel pregevolissimo lavoro teste pubblicato sulle relazioni commerciali tra l'Italia e le Repubbliche della Plata giustamente deplora che non sia stata data alla Mostra campionaria l'importanza che essa merita, le altre rappresentanze commerciali italiane mi hanno manifestato lo stesso rincrescimento, e tutte sono d'accordo nel ravvisare in tali Mostre un mezzo che può efficacemente contribuire a quella espansione dei nostri scambi con l'estero, che è nei voti del paese

Avendo voluto indagare le cause di tale astensione ho potuto persuadermi che molti industriali furono trattenuti dalle difficoltà e dal dispendio del trasporto dei campioni, parendo ad essi troppo grave il sacrificio che ne verrebbe ai loro interessi, quando oltre a rinunziare al valore delle merci, dovessero sostenere anche le spese di trasporto. Ho perciò divisato di eliminare questi ostacoli, facendo concorrere il Governo, almeno per le prime volte, all'attuazione delle Mostre campionarie, merce l'invio gratuito dei campioni dei loro prodotti che gl'industriali vorranno spedire alle nostre Camere di commercio all'estero.

È mio intendimento che la prima Mo-

stra campionaria venga fatta presso la Camera di commercio italiana di Buenos-Ayres. All'uopo i campioni saranno raccolti presso il Museo commerciale di Milano, il Museo commerciale di Torino, e la Divisione industria e commercio del Ministero.

Gl' industriali potranno inviare, nel termine di due mesi dalla data della presente, i campioni dei loro prodotti, sia direttamente, sia per mezzo delle Camere di commercio, a quello fra gli uffici sopra indicati, che reputeranno più per essi. I campioni debbono essere in quantità che basti a farli conoscere ed apprezzare, tornera opportuno che siano, dove occorra, rivestiti degl' involucri od imballaggi con cui vengono messi in commercio e poi indispensabile che ad ogni campione sia attaccato un cartello indicante, il nome ed il domicilio della Ditta produttrice, il nome della merce, la qualità, il prezzo, e tutte le altre indicazioni utili a conoscersi da chi voglia farne acquisto. Ogni industriale dovrà pure unire una scheda con la descrizione sommaria dei prodotti che spedisce.

Per le industrie artistiche, come, ad esempio, quelle dei mobili dei bronzi, dei vetri e musaici, ed altre, per le quali non sembra possibile l'invio di campioni, il Ministero suggerisce agl' industriali la formazione di *album* di disegni o di fotografie degli oggetti.

Allo spirare del termine sopra indicato, le raccolte dei campioni saranno a cura ed a spesa del Ministero, convenientemente imballate e spedite a Buenos-Ayres.

La Camera di commercio italiana di quella città avrà cura di riferire a ciascun industriale i risultati della Mostra dei prodotti da esso spediti.

Prego le Camere di commercio di dare la maggiore pubblicità alla presente, comunicandola direttamente ai produttori del rispettivo distretto.

Il Ministro
B. GRIMALDI

Atti delle Società per Azioni

Roma, 29 Luglio 1886

Il Codice di commercio del 1882, abolendo l'inefficace sistema dell'autorizzazione e della sorveglianza governativa, poneva le Società per azioni sotto un regime che ha per fondamento il controllo diretto degli interessati, reso agevole da un'estesa pubblicità di tutti gli atti più importanti dell'azienda sociale e sanzionato dalla responsabilità degli

amministratori e dall'intervento della autorità giudiziaria nei casi dal Codice stesso espressamente indicati. Le disposizioni transitorie (art. 4 del regio decreto del 14 dicembre 1882, n. 1113, serie 3^a) estesero il nuovo sistema anche alle Società esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice, esonerando queste da ogni ulteriore vigilanza governativa e dagli oneri relativi, ed applicando ad esse tutte le disposizioni che nel nuovo Codice rappresentano le garanzie sostituite a quelle della abolita ingerenza amministrativa.

Oltre le trascrizioni nel registro del tribunale, le affissioni nei locali dei tribunali e delle Borse di commercio, e le inserzioni nei giornali provinciali degli annunci giudiziari, il nuovo Codice stabiliva una forma di pubblicità generale, che riunendo in unica pubblicazione gli atti di tutte le Società, rendesse più agevole il controllo degli interessati, fornendo ad essi un mezzo sicuro di riscontro. A tali fini risponde la istituzione del *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*, di che nell'articolo 95 del Codice di commercio.

Il regolamento approvato con regio decreto 27 dicembre 1882 per l'esecuzione del Codice di commercio affidava la pubblicazione di tale *Bollettino* alle cure di questo Ministero, come quello che, avendo il compito di vegliare sugli interessi economici del paese, parve naturalmente chiamato a provvedere alla detta pubblicazione, che mira ad un fine analogo.

Nell'adempimento di siffatto incarico questo Ministero ha dovuto con rincrescimento notare che le disposizioni del Codice concernenti la pubblicità degli atti delle Società per azioni non sono osservate con la diligenza e con la puntualità che si richiedono in argomento di così grande interesse.

Come è chiaro, le osservazioni del Ministero cadono sulle Società delle quali gli è nota la costituzione, cioè le antiche, costituite per decreto reale, e le nuove, i cui atti costitutivi gli furono trasmessi per la pubblicazione nel *Bollettino*.

L'articolo 96 prescrive che in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle Società per azioni debbano essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati. Ora mi è occorso di notare che alcune Società (certamente in buona fede e solo per effetto di inesatta interpretazione di questo articolo del Codice) omisero di far pubblicare nel *Bollettino* atti di notevole importanza per le condizioni

dell'ente, come ad esempio la mutazione dei soci amministratori che hanno la firma sociale, i mutamenti del capitale per riduzione, per aumento, per reintegrazione, lo scioglimento e la liquidazione della Società, la nomina ed i successivi cambiamenti dei liquidatori (articolo 197), per cui si tennero fin qui per esistenti tuttora Società da più tempo sciolte.

(Cont.)

CRONACA

Trasporto del sale marino. In questi ultimi tempi la Camera di Commercio ha dovuto occuparsi di una questione di non lieve momento, che molto interessa il movimento commerciale del nostro paese.

Onde agevolare il commercio di esportazione del sale marino per l'estero, il Ministero delle Finanze si era determinato per un corso d'anni non breve, di concedere che la valutazione del suo peso fosse volta a volta calcolata in base al tonnellaggio di stazza dei bastimenti sui quali veniva caricato. Di guisa che ogni carico di sale, per tutti gli effetti doganali, si considerava pari alla stazzatura del bastimento destinato a trasportarlo per l'estero, quantunque nel fatto, ed in massima, la stazzatura propria di registro risulterebbe alquanto minore del carico che il bastimento effettivamente può ricevere.

Siffatta concessione risultava invero assai provvida e nel tempo istesso non apprezzabilmente lesiva per gl'interessi del fisco. Infatti è pur troppo evidente che voler sottoporre ad un esatto scandaglio di pesatura il sale marino, prodotto il cui valore e riposto nella quantità anziché nel prezzo, sarebbe misura assai dannosa e dispendiosa pel nostro commercio, ed al postutto poco profittevole all'erario, il quale, adottando questo sistema non verrebbe a guadagnare da 6 a 7 mila lire annue in più.

Ma invero quando un interesse qualsiasi, anche insignificante, del fisco è in giuoco, siamo ormai abituati alla più completa trascuranza dei più gravi interessi del commercio.

E pertanto la benevola disposizione, già per tanti anni rispettata, venne teste dal Ministero delle Finanze abolita. Ma siccome si vuol sempre conservare l'apparenza, il medesimo Ministero ha fatto conoscere ai caricatori salinisti che volendo evitare i disturbi, i danni e le spese della effettiva pesatura, dovessero sottoporsi ad un ragguglio di massima tra la stazzatura di registro ed il carico

effettivo di ogni bastimento, in base al quale un carico di sale imbarcato sia da considerarsi pari alla stazzatura del bastimento, aumentata del 50 per cento.

Nissuno, lealmente, vuole disconvenire che esista una differenza tra la stazzatura e l'effettiva capacità del bastimento, ma che tale differenza sia della metà, e invero esorbitante pretesa. E diciamo pretesa, perché non è mica libero il caricatore di rifiutarla, quando il sistema dell'effettiva pesatura gli verrebbe a cagionare disturbi e danni anche maggiori.

Il commercio, e conseguentemente la Camera, hanno reclamato, procurando interporre l'opera tutelare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Vedremo quali risultati saranno per ottenersi, ma ad ogni modo più che del fatto in se stesso, e del sistema che ci lamentiamo. Perché purtroppo e doloroso che l'industria nazionale sia tenuta in così poco conto, mentre ha tanto bisogno di venire agevolata in questo periodo appunto che rappresenta il risveglio della nostra situazione economica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 marzo 1865 allegata C sulla sanità pubblica,

Ritenuto necessario nelle presenti condizioni sanitarie di talune Provincie del Regno di stabilire le speciali cautele cui a tutela della pubblica incolumità debba assoggettarsi il commercio degli stracci, dei cenici, degli abiti vecchi non lavati destinati al commercio, degli effetti letterici usati, delle cimose e filacce,

Decreta

Art 1. Dai Circondari o Distretti del Regno che nel corrente anno hanno avuto Comuni infetti da colera, la esportazione dei generi suindicati non potrà compiersi se non dopo decorsi tre mesi dal giorno in cui si ebbe l'ultimo caso di colera in uno dei Comuni appartenenti al Circondario o Distretto, e con che sieno sottoposte a rigorosa disinfezione a spese degli interessati, sotto la sorveglianza delle Autorità Comunali, alle quali a tal fine chi vorrà eseguire delle esportazioni dovrà presentare la sua domanda, indicando il luogo dove trovasi la merce da espurgare, quale ne sia la quantità e la natura, ed il comune al quale è destinata.

Art 2. Computata la disinfezione l'Autorità Comunale permetterà la esportazione della merce espurgata, accompagnandola da apposito certificato che faccia fede della subita operazione ed esprima la precisa quantità e qualità della merce ed il modo in cui trovasi imbal-

lata, affinché possa riconoscersi con facilità se la medesima abbia subito sostituzione.

Per essere validi tali certificati dovranno essere vidimati dall'Autorità Polica del Circondario o Distretto o da un suo delegato speciale.

Art 3. Dai Circondari o Distretti del Regno, rimasti in questo anno interamente immuni dal colera, potrà farsi la esportazione delle merci di che trattasi, con che il loro trasporto sia eseguito con l'accompagnamento di un certificato del Sindaco del Comune dal quale sono estratti, vidimato dall'Autorità Polica del Circondario o Distretto o dal suo delegato speciale, comprovante la loro provenienza da un Comune, Circondario o Distretto incolume e che faccia fede della natura, del peso e del modo di imballaggio della merce onde impedire la sostituzione.

Art 4. Le merci di cui agli articoli 1 e 3 al loro arrivo al punto di destinazione saranno sottoposte a disinfezione sotto la sorveglianza dell'Autorità Comunale.

Art 5. Le disinfezioni dovranno compiersi sempre per cura ed a spese degli interessati ed essere fatte o per mezzo del calore laddove le Autorità Comunali vogliano approntare forme di disinfezione, o col gas acido solforoso sviluppato dalla combustione dello zolfo nella proporzione approssimativa di 30 grammi di zolfo per ogni metro cubo di capacità dell'ambiente in cui la merce dovrà essere deposta distesa in istrati sottili e tenuta chiusa sotto l'azione del gas disinfettante per 24 ore.

Art 6. Le persone impiegate nel trattamento degli stracci raccolti nei Comuni nei quali ha regnato l'epidemia dovranno essere sottoposte a bagno generale disinfettante ed obbligati a disinfettare le loro vestimenta.

Art 7. Le merci di detta natura esportate dai luoghi incolumi senza essere accompagnate da certificato di origine, e le altre tolte da territori che furono infetti dal colera senza riportare il certificato della subita disinfezione, non che quelle che si riconoscessero sostituite alle indicate nei certificati, saranno sequestrate in qualunque punto ne venga fatta scoperta e sottoposte a spese del proprietario ad una disinfezione prolungata per il periodo di 48 ore, salvo ad applicare ai contravventori le pene di polizia stabilite dal Codice penale.

Art 8. Queste disposizioni avranno vigore in tutto il Regno, meno che per le isole di Sicilia, Sardegna ed adiacenti, per le quali resta fermo il divieto di importazione previsto dall'Ordinanza numero 9 del 13 maggio p. p. Dovranno però anche in esse venire applicate per quanto riguarda le esportazioni delle merci delle quali tratta la presente per qualche punto del continente.

Art 9. Le merci colpite dalla presente Ordinanza che a questa data si trovino già in viaggio, dovranno essere ricevute al luogo di loro destinazione mediante la disinfezione prescritta dall'articolo 6

Art 10. I Signori Prefetti designeranno i Circondari o Distretti immuni della propria Provincia nei quali la esportazione delle merci di che trattasi potrà farsi mediante il rilascio del certificato di origine, e gli altri nei quali non potrà permettersi se non previa disinfezione e quando sarà constatato che non siasi più verificato alcun caso di colera da tre mesi, e ne informeranno il Ministero dell'Interno, le Autorità Governative e Comunali della Provincia, le Autorità ferroviarie, le Camere di Commercio e la forza pubblica, perché tutte nei limiti della rispettiva competenza coadiuvino ed assicurino l'esecuzione delle cautele stabilite dal presente Decreto.

Roma, il 24 Agosto 1886

Pel Ministro

MORINA

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge dei provvedimenti a favore della marina mercantile

(Continuaz. vedi num. prec.)

Uso della dichiarazione d'armamento

Art 55. La dichiarazione è verificata e trascritta sopra apposito registro dell'ufficio che l'ha ricevuta, il quale appone su di essa opportuna annotazione e, dopo la spedizione della nave, la completa segnandosi a tergo la data della partenza ed il luogo di destinazione.

Di questa dichiarazione un esemplare vien consegnato all'armatore, uno trasmesso al Ministero della marina e il terzo alla capitaneria dove è iscritta la nave.

Se l'armamento avviene all'estero, la dichiarazione per la capitaneria è spedita al Ministero (mod. 21).

Annotazioni in matricola e sull'atto di nazionalità.

Art 56. Sull'atto di nazionalità e sulla matricola dei piroscafi per i quali è stata fatta la dichiarazione di cui negli articoli precedenti, sarà apposta la seguente annotazione:

Il { retroscritto } piroscafo, essendo stato armato
{ controscritto }

per concorrere al premio di navigazione, per esser venduto a stranieri od a Governi esteri senza l'autorizzazione del Ministero della marina, il quale potrà anche vietarne il noleggio all'estero, quando ciò sia richiesto dall'interesse dello Stato.

Libro dei viaggi

Art 57. Fatta la dichiarazione di cui all'articolo 54, la nave sarà dallo stesso ufficio munita di un libro del modello stabilito, detto *Libro dei viaggi* (mod. 22).

Ciascuna pagina di questo libro si compone di una matrice e tre estratti perfettamente uguali.

Tutte le indicazioni che si appongono sulla matrice devono essere letteralmente trascritte sui tre estratti. (Cont.)

VINCENZO SARACINI, Gerente responsabile.

BANCA DEL POPOLO IN TRAPANI

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA

Presidente onorario Comm. IGNAZIO FLORIO
Senatore del Regno

Situazione al 31 Luglio 1886

Soci N 1014

Capitale versato L. 519795, 29

ATTIVO

Azionisti (Rim a versare)	L. 104404, 71
Cassa	» 81567, 77
Effetti scontati a 3 mesi N 1383	» 1137843, 65
Id. id. a piu lunga scadenza N 449	» 523336, 03
Anticipaz. sf titoli e sf oggetti	» 6158, 95
Effetti all'incasso N 56	» 44300, 66
Depositi a garanzia ed a custodia	» 5123, 15
Deposito in garanzia alla Banca Nazionale	» 70000, »
Mobili e spese d'impianto	» 5115, 75
Consegnatari diversi	» 12004, 91
Agenzie loro cf cf	» 4547, 87
Debitori diversi	» 10903, 08

Somma dell'Attivo L. 2005508, 53

Spese e perdite dell'esercizio

Spese d'amministrazione	» 10549, 70
Interessi passivi	» 18105, »
Tasse pagate	» 1595 49

Somma totale L. 2035759, 72

PASSIVO

Capitale sottoscritto N. 12484 azioni	L. 624200, »
Fondo di riserva	» 20423, 21
Depositanti di oggetti e titoli	» 5123, 15
Conti correnti passivi N 233	» 896391, 23
Libretti di risparmio N 549	» 297393, 14
Creditori diversi	» 63628, 08
Accettazioni cambiarie ed assegni emessi	» 6710, 45
Azionisti loro cf pf dividendo	» 1613, 48
Effetti ricevuti da altri Istituti pf l'incasso	» 38658, 99

Somma del Passivo L. 1954147, 73

Utile dell'esercizio

Sconto sf effetti	» 66110, 76
Risconto dell'esercizio precedente	» 14256, 85
Interessi sf anticipazioni	» 141, 47
Benefizi diversi	» 1102, 91

Somma totale L. 2035759, 72

Il Direttore
T. PIAZZA

La Banca sconta cambiali al tasso del 5 1/2 0/0 a 3 mesi, 6 0/0 a 4 mesi e 7 0/0 fino a 6 mesi.

BANCA MUTUA POPOLARE DI TRAPANI

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA

SUCCURSALE IN MARSALA

AGENZIE Mazara, Partanna, Salemi, Calatafimi, Santa Ninfa, Gibellina, Balestrate

Situazione al 31 Luglio 1886

Capitale sottoscritto L. 553550

Valore nominale dell'azione L. 50

ATTIVO

Numerario in cassa	L. 219704, 60
Effetti su Piazza N 1674	» 974321, 41
Effetti fuori Piazza N 2046	» 1035528, 74
Effetti all'incasso N 74	» 35163, 04
Effetti in protesto	» 4139, 78
Sovvenzioni su fondi pubblici N 4	» 460, »
Anticipazioni su merci N 7	» 1640, 43
Cartelle di credito fondiario	» 4976, »
Depositi per cauzione	» 180965, 90
Depositi a garanzia, sovvenzioni e anticipazioni	» 3370, 76
Mobili n/ residuo	» 2180, 56
Mobili e spese d'impianto per la Succursale	» 1534, 32
Agenzie loro cf cf	» 96249, 68
Banche e corrisp n/ credito	» 39514, 75
Spese ripetibili	» 1060, 16

Somma dell'Attivo L. 2598010, 13

Spese dell'esercizio corrente

Risconto attivo	» 2949, 77
» Interessi Buoni fruttiferi	» 2574, 66
Interessi passivi	» 33411, 74
Spese d'amministrazione e tasse	» 16793, 89

Somma totale L. 2653650, 49

PASSIVO

Capitale versato	L. 503953, 09
Fondo di riserva	» 31171, 43
Depositi a cf cf ad interesse 4 1/2	» 1238339, 50
» Cassa Risparmio 500	» 243335, 21
» a Buoni fruttiferi	» 263704, 89
Conti correnti disponibili	» 6091, 55
Conti correnti non disponibili	» 18386, 10
Creditori diversi	» 7828, 94
Azionisti cf dividendo	» 2353, 03
Depositanti a garanzia, sovvenzioni e anticipazioni	» 3370, 76
Banche e corrisp n/ debito	» 9833, 92
Banco di Sicilia sf cf Effetti p l'incasso	» 28773, 96
Banca Nazionale sf cf Effetti p l'incasso	» 82474, 22
Banca Nazionale sf cf Assegni	» 10, »
Effetti per l'incasso d'altri Istituti	» 53417, 72
Assegni gratuiti Banca Nazion	» 49400, »

Somma del Passivo L. 2546456, 42

Rendite dell'esercizio corrente

Risconto passivo	» 18662, 12
Sconti interessi e benefici diversi	» 88331, 65

Somma totale L. 2653650, 49

Il Direttore
ENRICO FARDELLA

La Banca tutti i giorni dalle 9 1/2 ant all' 1 1/2 pom esclusi i festivi.

Riceve versamenti in conto corrente corrispondendo l'interesse del 3 1/2 %.

Riceve Depositi a Risparmio corrispondendo ai depositanti l'interesse del 4 1/2 % di netto

Accorda prestiti ai soci con facolta di rinnovazione parziale

Sconta effetti cambiali, anche a non soci, portanti almeno due firme al tasso da 20 giorni a 3 mesi 6 %, da 3 a 4 mesi 6 1/2 %, da 4 a 6 mesi 7 %.

Accorda sovvenzioni fino a sei mesi su effetti pubblici emessi o garantiti dallo Stato e cartelle di credito fondiario al 5 1/2 %.

Fa anticipazioni fino a sei mesi sopra pegno di oro ed argento e sopra pegno di prodotti agrari al 7 %.

Riceve effetti all'incasso, anche fuori Piazza. Rilascia Buoni fruttiferi al nome a scadenza fissa al tasso netto seguente

Del 3 1/2 % scadenza da 2 a 3 mesi,
» 4 » » da 2 a 6 mesi,
» 4 1/2 % » da 6 a 9 mesi,
» 5 » » da 9 a 12 mesi

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

Riassunto delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di giugno 1886

Libretti rimasti in corso in fine del mese precedente	N 1290867
Libretti emessi nel mese di giugno	» 29474
	N 1320341
Libretti estinti nel mese stesso	» 7530
	N 1312811

Credito dei depositanti in fine del mese precedente	L. 18 347040, 33
Depositi del mese di giugno	» 16553659, 76
	I 203900700, 09
Rimborsi del mese stesso	» 9848846, 93
	RIMANENZA L. 194051853, 16

EMULSIONE

DI

SCOTT

d'Olio Puro di

FEGATO DI MERLUZZO

CON

Iposofiti di Calce e Soda.

È tanto grato al palato quanto il latte

Possiede tutte le virtù dell'Olio Crudo di Fegato di Merluzzo, più quelle degli Iposofiti.

Guarisce la Tisi.
Guarisce la Anemia.
Guarisce la debolezza generale.
Guarisce la Scrofola.
Guarisce il Reumatismo.
Guarisce la Tosse e Raffredori.
Guarisce il Rachitismo nei fanciulli.

È ricetta dai medici è di odore e sapore gradevole di facile digestione, e la sopportano li stomaci più delicati.

Preparata dai Ch. SCOTT e BOWNE - NUOVA-YORK

In vendita da tutte le principali Farmacie a L. 5 50 la bott e 3 la mezza e dai grossisti Sig. A. Manzoni e C. Milano, Roma, Napoli - Sig. Paganini Villani e C. Milano e Napoli.

Tipografia Giuseppe Gervasi-Monica